

**PENSIONI PERSONALE CON CONTRATTO T.I.
DEL COMPARTO S C U O L A
DOPO DECRETO-LEGGE N.78/2010 (MANOVRA 2010)**

Allo scopo di tranquillizzare quanti sono "preoccupati" dopo la pubblicazione in G.U. del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

**SI PRECISA CHE non sono state MODIFICATE LE NORME ATTUALMENTE VIGENTI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA, relative al pensionamento per vecchiaia o anzianità o per i 40 anni utili a pensione.
Il personale del comparto scuola potrà UTILIZZARE LA UNICA FINESTRA DEL 1° SETTEMBRE DI OGNI ANNO A CONDIZIONE CHE MATURI I REQUISITI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO SOLARE.**

Si riporta quanto indicato all'art. 12 del citato decreto-Legge:

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Art. 12

Interventi in materia previdenziale

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ripropone per ulteriore chiarezza il riferimento all'art. 59-comma 9° legge n.449/1997:

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Art. 59

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Si riportano le tabelle vigenti anche dal 01/01/2011 per accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità:

CONDIZIONI PENSIONAMENTO PERSONALE COMPARTO SCUOLA

in base LEGGE 24/12/2007,N.247 ART.22-TER DECRETO LEGGE 1/7/2009,N.78 E ART. 12 DECRETO LEGGE 31/05/2010,N.78

PENSIONI DI ANZIANITA'

Anno	età minima	serv.utile minimo	quota
2008	58	35	
2009	58	35	
2010	59	35	95
2011	60	35	96
2012	60	35	96
2013	61	35	97

PENSIONE VECCHIAIA UOMINI		PENSIONE VECCHIAIA DONNE	
DAL	ANNI	ART.22-TER D.L. 1/7/78 N.78	
2008	65		
2009	65	DAL	ANNI
2010	65	2010	61
2012	65	2012	62
2014	65	2014	63
2016	65	2016	64
2018	65	2018	65

I requisiti ETA' MINIMA- SERVIZIO UTILE MINIMO E QUOTA

devono essere TUTTI RAGGIUNTI senza arrotondamenti e contemporaneamente
cioè alla verifica dei requisiti devono risultare 3 "SI"

Si ripropone la parte della relativa circolare INPDAP:

La CIRCOLARE INPDAP N. 7 DEL 13/05/2008 afferma: Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all'anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento

Infine si ricorda che ai sensi

dell'art.1-comma 9° legge 23/8/2004 n.243: in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 le dipendenti possono accedere alla pensione con anni 57 e 35 anni di contributi a condizione che optino per la pensione calcolata con sistema CONTRIBUTIVO, con perdita del 30% sul netto rispetto retributivo

*a cura del Prof. Renzo Boninsegna
martedì 1 giugno 2010*